



COMUNE DI BARI SARDO

Provincia di Nuoro

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI

Deliberazione della G.R. n. 10/5 del 21 Febbraio 2017

Il Sindaco

Dott. Ivan Mameli

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ing. Ruggero Melis

Il Progettista

Arch. Marco Cerina

Coordinamento scientifico

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura - Università di Cagliari

Prof. Ing. Antonello Sanna

Prof.ssa Anna Maria Colavitti

Gruppo di lavoro DICAAR

Arch. Adriano Dessì

Arch. Alessio Floris

Arch. Sergio Serra

Consulenti

Dott. Geol. Fausto Pani

Dott. Pian. Gabrielangelo Rubiu

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI

Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Data

Ottobre 2021

Revisione n°

.....

Data Revisione

.....

Elaborato

NTA

INDICE

Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture	3
Titolo 1. Principi generali	3
ARTICOLO 1. FINALITÀ E CONTENUTI GENERALI.....	3
ARTICOLO 2. CONTENUTI.....	4
ARTICOLO 3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ARTICOLO 4. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE IN FUNZIONE DELLA VALENZA TURISTICA	5
ARTICOLO 5. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE BALNEARE	5
ARTICOLO 6. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ED EDILIZIE	7
Titolo 2. Disciplina generale delle sub-Unità di spiaggia	7
ARTICOLO 7. ZONIZZAZIONE	7
ARTICOLO 8. ATTIVITÀ DI FRUIZIONE BALNEARE	7
Titolo 3. Disciplina delle attività turistico-ricreative e servizi di supporto della balneazione	15
ARTICOLO 9. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE PREVISTI	15
ARTICOLO 10. AREE DI SOSTA VEICOLARE E ACCESSI:.....	15
ARTICOLO 11. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SPIAGGIA.....	16
ARTICOLO 12. INDIRIZZI DI TUTELA, SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	16
ARTICOLO 13. SPIAGGE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE CON ANIMALI .	17
ARTICOLO 14. CONCESSIONI DEMANIALI PER SERVIZI EROGATI DA STRUTTURE RICETTIVE PROSSIME AI LITORALI.....	17
ARTICOLO 15. PERIODO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ	17
ARTICOLO 16. EMISSIONI SONORE.....	18
ARTICOLO 17. APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO, IDRICO E SMALTIMENTO DEI REFLUI.....	18
ARTICOLO 18. RACCOLTA DEI RIFIUTI	18
ARTICOLO 19. OPERE PUBBLICHE	18
ARTICOLO 20. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI	18
ARTICOLO 21. SUB INGRESSO	19
ARTICOLO 22. SOVRACANONE E SANZIONI	19
ARTICOLO 23. NORME TRANSITORIE	19
Titolo 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture	20
ARTICOLO 24. OGGETTO DELLE NORME TECNICHE	20
ARTICOLO 25. OBIETTIVI E CONTENUTI	20
ARTICOLO 26. REGOLE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E MANUFATTI.....	20
ARTICOLO 27. TOLLERANZE	21
Allegato 1. Schede tipologiche delle strutture e dei manufatti per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione.....	23

Piano di Utilizzo dei Litorali

Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Titolo 1. PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1. FINALITÀ E CONTENUTI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento, gli ambiti demaniali marittimi e le Unità Costiere dell'intero territorio comunale di Bari Sardo destinate ad attività turistico - ricreative di supporto alla balneazione, come meglio definito ai successivi artt. 3 e 4, perseguendo le seguenti finalità:

- conservare gli ecosistemi costieri locali con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario;
- equilibrare e armonizzare gli interventi e le attività sul territorio costiero attraverso la gestione integrata e coordinata delle azioni, in un'ottica di durabilità delle risorse, favorendo la riduzione della sottrazione di suolo e di superfici naturali;
- promuovere la riqualificazione e il recupero ambientale delle aree degradate, mediante progetti di rinaturalizzazione delle componenti ambientali, di riqualificazione degli stabilimenti balneari, con la sostituzione delle strutture fisse con opere ed impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale, anche mediante l'allontanamento dalla battigia o la delocalizzazione quando gravanti su componenti ambientali sensibili;
- contestualizzare la fruizione balneare delle spiagge in relazione alle specificità dell'ambiente naturale, insediativo e rurale del territorio contiguo;
- mitigare la frammentazione della seriazione morfo-vegetazionale tra spiaggia, i diversi ordini dei sistemi dunari, le zone umide, in particolare quella derivante dagli accessi pedonali e veicolari;
- favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica per la balneazione;
- regolamentare le diverse attività turistico - ricreative ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse;
- costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione a equilibrare gli interessi e le azioni tra soggetti pubblici e privati nelle Unità Costiere.
- incentivare l'autonomia energetica delle strutture turistico - ricreative mediante l'uso di fonti di energia rinnovabile.

Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità esposte di cui al comma precedente il regolamento d'uso disciplina in particolare:

- le aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative;
- le attività turistico ricreative a supporto della fruizione balneare;
- le aree di sosta veicolare a supporto della fruizione balneare;
- il sistema degli accessi alle spiagge, della viabilità pedonale, ciclabile e veicolare di servizio a supporto della balneazione;
- l'uso della spiaggia e dei territori attigui individuati nelle Unità Costiere, ai fini della fruizione balneare in genere e dei relativi servizi di supporto;

- le attività potenzialmente attuabili in riferimento alla vigilanza, gestione e manutenzione delle spiagge.

ARTICOLO 2. CONTENUTI

Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Bari Sardo, redatto secondo le disposizioni fornite dalle Direttive Regionali di cui alle Deliberazioni della G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010 e n.10/5 del 21 febbraio 2017, risulta composto dagli elaborati di seguito elencati:

a. Relazione tecnico-illustrativa

b. Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

c. Analisi dello stato attuale:

- Tav. n. 1a* Morfologia dei luoghi - *scala 1:5.000*
- Tav. n. 1b* Uso e natura dei luoghi - *scala 1:5.000*
- Tav. n. 1c* Copertura vegetale - *scala 1:5.000*
- Tav. n. 2* Insediamenti turistici, infrastrutture e servizi a supporto della balneazione - *scala 1:5.000*
- Tav. n. 3* Ambiti e componenti insediative della fascia costiera - *scala 1:10.000*

d. Tavole di sintesi:

- Tav. n. 4* Carta di sintesi, con individuazione dei litorali da utilizzare a fini turistico ricettivi in riferimento all'analisi del territorio - *scala 1:10.000*

e. Tavole di progetto

- Tav. n. 5* Elementi di criticità e valenze naturalistiche - *scala 1:5.000*
- Tav. n. 6* Attività turistico - ricreative e servizi di supporto alla balneazione: Zonizzazione delle Unità Costiere - *scala 1:2.000*
- Tav. n. 7* Articolazione compositiva degli spazi in concessione per tipologia di concessione - *scala 1:500*
- Tav. n.8* Schemi tipologici delle strutture per attività turistico - ricreative e servizi di supporto alla balneazione - *scala 1:100*

ARTICOLO 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento disciplina gli ambiti demaniali marittimi del Comune di Bari Sardo destinati ad attività turistico - ricreative, così come definito nell'art. 18 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/05 del 21 febbraio 2017.

Il presente Regolamento, inoltre, si attua all'interno delle Unità Costiere, ed anche negli ambiti pubblici e privati contigui al Demanio, come meglio individuati al comma successivo, e più specificatamente nelle zone così come identificate nelle Tavv. 6 - *Zonizzazione delle Unità Costiere*.

Sono definite Unità Costiere, come rappresentate nelle Tavv. 6a, 6b, 6c i sistemi territoriali emersi e sommersi "chiusi" al cui interno si esplicano ed evolvono le forme ed i processi geomorfologici e sedimentari di un

determinato sistema di spiaggia direttamente relazionati con la genesi e l'evoluzione della stessa; tali ambiti sono suscettibili di utilizzazione per finalità turistico - ricreativa e rappresentano territori in stretta attinenza con l'utilizzo del demanio marittimo.

Il Regolamento, infine, disciplina l'accesso al mare mediante l'individuazione della viabilità veicolare e pedonale per l'accesso alla spiaggia e al litorale in genere, coerentemente con quanto disposto dall'art. 29 della L.R. n. 23 dell'11 ottobre 1985.

ARTICOLO 4. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE IN FUNZIONE DELLA VALENZA TURISTICA

Ai fini della classificazione delle aree demaniali costiere in funzione della valenza turistica ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 494, il complesso delle aree site entro il territorio comunale di Bari Sardo sono incluse nella **categoria B**, *aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.*

ARTICOLO 5. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE E SERVIZI ALLA BALNEAZIONE

Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico - ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:

- gestione di stabilimenti balneari;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali.

Per l'esercizio di tali attività nelle aree demaniali sono definite le seguenti tipologie di Concessione, e costituite dalle strutture e servizi di cui al successivo elenco:

1. Concessioni Demaniali Semplici (**CDS**);
2. Concessioni Demaniali Complesse (**CDC**);
3. Concessioni Demaniali Multifunzionali (**CDM**);
4. Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali.

L'organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l'esercizio delle attività turistico - ricreative all'interno dello spazio assentito avviene in funzione della tipologie di Concessione Demaniale come definite dall'art.3 della D.G.R. n. 10/05 del 21 febbraio 2017.

Per la conduzione delle attività di cui al primo comma, possono essere realizzati e posizionati sul demanio marittimo e nel mare territoriale, all'interno dell'area programmabile concessa per tutte tipologie di cui al secondo comma, meglio definita nei successivi articoli e nell'ambito delle competenze del Comune definite nell'art. 5, ed all'esterno di tali aree laddove previsto nel PUL, esclusivamente le seguenti strutture e manufatti di facile rimozione:

- a) Strutture per l'ombreggio;

- b) Sedie sdraio e lettini;
- c) Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti;
- d) Box per la guardiania;
- e) Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- f) Servizio igienico e docce;
- g) Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- h) Locale infermeria con servizio di pronto soccorso;
- i) Chiosco bar;

Sono ammesse in aggiunta entro l'ambito delle **CDC**, le strutture di facile rimozione finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione, che si definiscono sinteticamente:

- j) punto di ristoro;

Sono ammesse, insieme alle precedenti, entro le **CDM**, le strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc. come sommariamente di seguito definite:

- k) Gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
- l) Corsie di Lancio;
- m) Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
- n) Aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;
- o) Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.

Sono **Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali** quelle concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria, localizzata nel territorio confinante con il demanio marittimo ed all'area della concessione. Sono caratterizzate dall'offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa.

Gli ulteriori servizi di supporto alla balneazione, localizzabili in ambiti esterni al demanio marittimo, sono:

- p) Le aree sosta veicolare;
- q) I servizi igienici pubblici;
- r) Gli info-point;
- s) Il noleggio di biciclette;

ARTICOLO 6. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE ED EDILIZIE

La realizzazione e installazione delle strutture e manufatti facilmente amovibili di cui agli articoli precedenti, sono soggetti ad autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n° 42.

La realizzazione e installazione delle strutture e manufatti facilmente amovibili di cui agli articoli precedenti, sono soggetti ad autorizzazione edilizia ai sensi della LR 11 ottobre 1985, n. 23.

Le predette autorizzazioni, qualora ciò non sia in contrasto con norme specifiche, hanno la durata della Concessione demaniale, o pari durata per le opere ubicate in aree diverse, calcolata secondo l'art. 14 delle direttive di cui alla D.G.R. n. 10/05 del 21 febbraio 2017.

In ciascuna autorizzazione devono essere chiaramente indicate le opere per le quali è prescritta la rimozione stagionale, ed i termini per tale rimozione, e le opere per le quali è prevista la permanenza, ed eventualmente l'uso, nella stagione invernale.

Titolo 2. DISCIPLINA GENERALE DELLE SUB-UNITÀ DI SPIAGGIA

ARTICOLO 7. ZONIZZAZIONE

1. Il sistema di spiaggia di Barisardo è composta dalle seguenti componenti geo-ambientali, come identificate nelle Tavv. 6a, 6b, 6c – *Zonizzazione delle Subunità Costiere*:

- Z0 - settore marino - sommerso
- Z1 - spiaggia emersa- fascia dei 5 metri della battigia
- Z2 -superficie fruibile attrezzabile
- Z3 - spiaggia non assentibile a concessione
- Z4 - settore dei cordoni sabbiosi retrolitorali
- Z5 - fascia perfluviale
- Z6 - zone umide
- Z7 - costa rocciosa
- Z8 - insediamenti in ambiti sensibili
- Z9 – ambiti focivi-fluviali
- Z10 - Aree interessate da pericolosità idraulica o di frana

ARTICOLO 8. ATTIVITÀ DI FRUIZIONE BALNEARE

In riferimento al grado e livello di fruizione, il sistema di spiaggia è suddiviso in zone come indicate nelle Tavole 6a, 6b, 6c, per le quali si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico - ricreativo:

Z0 – Settore marino - sommerso

Definizione. Settore compreso tra la linea di riva ed il limite inferiore della prateria di Posidonia.

a) Sono ammessi:

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- l'ancoraggio delle imbarcazioni esclusivamente su fondale sabbioso in assenza di posidonia oltre i 200 metri dalla costa sabbiosa e oltre i 100 metri dalla costa rocciosa e comunque come disciplinato dalle norme vigenti di settore;
- la conservazione integrale e tutela della prateria di posidonia;
- la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistiche, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e per servizi di salvamento e soccorso, come previsto nell' **Allegato 1**, che garantiscano l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina.

Z1 - Spiaggia emersa - fascia dei 5 metri della battigia.

Definizione. Fascia di 5 metri dalla linea di riva sulla spiaggia emersa.

a) Sono ammessi:

- il passaggio e la frequentazione pedonale;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento nella zona Z2 o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale;

b) Non sono ammessi:

- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 commi 2 e 4;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la sosta dei natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in genere; • l'asportazione di sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

Z2 - Superficie fruibile attrezzabile

Definizione. Superficie della spiaggia emersa afitoica, compresa tra 5 metri dalla linea di riva ed i 5 metri dalla zona vegetata retrostante, escluse le zone non fruibili per motivi diversi.

a) Sono ammessi:

- il passaggio e la frequentazione pedonale;
- il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore esclusivamente per cause di servizio e solo se autorizzati, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali;

- le attività turistico - ricreative, esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale come localizzate nelle Tavv. 6 e 7;
- la messa a dimora di strutture e manufatti, esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività di cui al punto precedente;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda ai fini della delimitazione della zona attrezzata e della zone non percorribili;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti;
- la messa a dimora di scivoli a mare come orientativamente localizzati nella Tavola 6, e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini della loro sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale.

b) Non sono ammessi:

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli a motore non autorizzati;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'utilizzo di prodotti detergenti di qualsiasi tipo all'interno dei box-docce;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

Z3 – Spiaggia non assentibile a concessione

Definizione. Superficie della spiaggia emersa afitoica, compresa tra 5 metri dalla linea di riva ed i 5 metri dalla zona vegetata retrostante, con lunghezza uguale o inferiore ai 150 m, o settore del litorale sabbioso in prossimità delle foce di fiumi o delle bocche di laguna e delle zone umide in genere, sulla quale non possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative ai sensi delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/05 del 21 febbraio 2017.

a) Sono ammessi:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti, posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 80 per ciascuna spiaggia;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana, in corrispondenza di accessi esistenti;
- il posizionamento di segnaletica, esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi;
- il servizio di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali solo in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;

- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) Non sono ammessi:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico - ricreative e relative strutture e manufatti;
- i servizi di supporto alla balneazione con relative strutture e manufatti;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

Z4 – Settore dei cordoni sabbiosi retrolitorali

Definizione. Settore dei cordoni sabbiosi retrolitorali con rimboschimenti a Pineta.

a) Sono ammessi:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale e ciclabile in corrispondenza di percorsi e in aree designate, e comunque in corrispondenza di strade e settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in corrispondenza di percorsi e aree designate, e comunque in corrispondenza di strade e settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- le attività turistico - ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione, esclusivamente se già esistenti o di nuovo inserimento in aree autorizzate. Tali attività e servizi possono essere complementari e integrati alle attività di fruizione naturalistico - ambientale delle stesse aree e quelle limitrofe;
- le attività turistico - ricreative ed i servizi di nuovo inserimento ed autorizzati, che garantiscono l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali, a distanze non inferiori ai 150 m. da medesimi servizi esistenti o previsti in aree attigue e da ubicare preferibilmente in siti interni o attigui alle aree sosta. Tali servizi possono essere complementari e integrati alle attività di fruizione naturalistico - ambientale delle stesse aree e quelle limitrofe, come indicato nella Tavola 6;
- la messa a dimora di strutture e manufatti, esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività e dei servizi di cui ai punti precedenti;
- la messa a dimora di recinzioni ai fini della delimitazione delle aree autorizzate per le attività e servizi di supporto alla balneazione, per la delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altri eventuali componenti ambientali sensibili;
- la messa a dimora di arredi, solo se autorizzati e posizionati ad una distanza reciproca non inferiori a metri 50 per ciascuna Unità Costiera;

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso l'installazione di scivoli a mare e passerelle e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti e di aree scoperte asfaltate o cementate, ai fini della sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale.

b) Non sono ammessi:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale oltre i percorsi e le aree designate;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore oltre le aree designate;
- le attività turistico - ricreative non autorizzate;
- la messa a dimora di strutture e manufatti non autorizzati;
- la messa a dimora di nuove opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

Z5 - fascia perfluviale

Definizione. settori periferici di relazione idrodinamica ed ecologica con le zone umide.

a) Sono ammessi:

- la messa a dimora di recinzioni per la delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altri eventuali componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi attraverso l'installazione di scivoli a mare e passerelle posizionati come orientativamente indicato nella Tavola 7, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrogeologica ed ecologica con le zone umide;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale.

b) Non sono ammessi:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione in genere ad esclusione dei percorsi e delle aree designate;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore in genere;
- le attività turistico - ricreativa e servizi di supporto alla balneazione, compresi relative strutture e manufatti;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione ed aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

Z6 - zone umide

Definizione: Bacini idrici permanenti e semipermanenti delle zone umide costiere, quali stagni, lagune e depressioni palustri di origine marino-litorale, di foce fluviale o mista.

a) Sono ammessi:

- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale.

b) Non sono ammessi:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione in genere se non autorizzata; • il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore in genere;
- le attività turistico - ricreativa e servizi di supporto alla balneazione, compresi relative strutture e manufatti;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

Z7 – Costa rocciosa

Definizione. Settore del margine costiero su substrato roccioso affiorante soggetto all'azione diretta e indiretta del mare.

a) Sono ammessi:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda ai fini della delimitazione di componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica, esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi;

- la messa a dimora di cestini portarifiuti posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 80 lungo lo sviluppo della linea di riva;
- la messa a dimora di scivoli a mare come orientativamente localizzati nella Tavola 6 e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) Non sono ammessi:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico - ricreative e relative strutture e manufatti;
- i servizi di supporto alla balneazione con relative strutture e manufatti;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

Z8 - insediamenti in ambiti sensibili

Definizione. Aree urbanizzate e insediamenti.

a) Sono ammessi:

- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e della mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti e di aree scoperte asfaltate o cementate, ai fini della sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale.

Z9 – ambiti focivi fluviali, stagnali e di elementi idrici minori

Definizione: settori interessati da processi attivi inerenti le dinamiche fluvio-marine dei settori focivi, permanenti o temporanee, o anche ricorsive.

a) Sono ammessi:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NTA del PAI;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana completamente removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, localizzati come orientativamente indicato nella Tavola 6, e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;

- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 4 comma 2 lett. e) e comma 4 lett. m);
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali solo in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) Non sono ammessi:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico - ricreative e relative strutture e manufatti;
- i servizi di supporto alla balneazione con relative strutture e manufatti;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali.

Z10 - Aree interessate da pericolosità idraulica o di frana

Definizione: aree a "rischio" individuate nella pianificazione idrogeologica regionale, o nelle sue varianti successive o oggetto di varianti di livello comunale, o comunque comprese in studi che ne mettano in evidenza una pericolosità per l'incolumità umana.

a) Per tali aree si applicano le medesime discipline delle zone ad esse sovrapposte, come precedentemente definite, solo ed esclusivamente se vengono meno le condizioni di pericolosità idrogeologica a seguito di una maggiore definizione delle stesse mediante studi di maggior dettaglio predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 8 delle NdA del PAI mediante la redazione degli Studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica secondo gli artt. 24 e 25 delle NdA del PAI.

b) In tali aree, qualora permangano le condizioni di pericolosità e di rischio idrogeologico di qualunque classe, non è assentibile alcuna tipologia di concessione demaniale marittima e non risultano ammissibili le attività turistico - ricreative con relative strutture e manufatti di cui all'Art. 5.

Titolo 3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICO - RICREATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE

ARTICOLO 9. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE PREVISTI

1. La tabella seguente elenca le concessioni demaniali marittime come localizzate nelle **Tavole 6a, 6b, 6c**:

CONCESSIONE	SUB LITORALE	SUPERFICIE (mq)	LUNGHEZZA (m)	PROFONDITA' (m)
CDS_001	CEA	558	18	31
CDM_001	TORRE DI BARI'	1.600	50	32,0
CDM_002	TORRE DI BARI'	1.200	50	24,0
CDM_003	TORRE DI BARI'	850	50	17,0
CDM_004	TORRE DI BARI'	1.300	50	26,0
CDM_005	TORRE DI BARI'	1.300	50	26,0
CDM_006	TORRE DI BARI'	1.500	50	30,0
CDM_007	SA MARINA	1.850	50	37,0
CDM_008	MINDEDDU	900	50	18,0
CDM_009	MINDEDDU	1.000	50	20,0
CDM_010	PLANARGIA	1.250	50	25,0
CDM_011	PLANARGIA	1.500	50	30,0
CDM_012	PLANARGIA	1.250	50	25,0
CDM_013	PLANARGIA	1.400	50	28,0
CDM_014	PLANARGIA	800	50	16,0

ARTICOLO 10. AREE DI SOSTA VEICOLARE E ACCESSI

- a) le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate preferibilmente come indicato nelle **Tavole 6a, 6b, 6c**, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, possibilmente a distanza non inferiore a 150 metri dalla linea di riva, in particolare garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali.
- b) gli accessi alla spiaggia e alle singole concessioni devono essere localizzati preferibilmente come indicato nella **Tavole 6a, 6b, 6c**, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali; l'accesso alla spiaggia dagli accessi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo.
- c) il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici, quali i generatori di corrente, e dei veicoli a motore, è prevista esclusivamente per cause di servizio, come le operazioni di carico e scarico dei materiali per il montaggio delle strutture o per l'approvvigionamento necessario allo svolgimento delle attività e dei servizi alla balneazione, e solo se

autorizzata dal Comune e dagli Enti Competenti a conclusione di un esito positivo di uno Studio di Compatibilità Ambientale dettagliato che illustri almeno le motivazioni che giustificano l'azione, le modalità e le lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'azione, l'incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni e interventi di mitigazione previsti per ridurre l'impatto.

ARTICOLO 11. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SPIAGGIA

a) La pulizia della spiaggia verrà effettuata attraverso la raccolta dei rifiuti di origine antropica in tutto l'ambito di spiaggia, retrospiaggia e zone limitrofe, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.

b) Non è consentito l'allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata in relazione alla evidenziata sensibilità ambientale del sistema di spiaggia. La rimozione in ogni caso è prevista solo in condizioni documentate di scarsa idoneità alla balneazione; in questa circostanza la rimozione della Posidonia può essere condotta nel rispetto della normativa di settore vigente e preferibilmente con mezzi manuali, solo se autorizzata da parte del Comune e dagli Enti competenti a conclusione di un esito positivo di uno Studio di Compatibilità Ambientale dettagliato, che illustri almeno le motivazioni che giustificano l'intervento, la natura delle attività, le modalità e le lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, l'incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni di mitigazione previste per ridurre l'impatto, comprese le azioni di monitoraggio ambientale durante e dopo l'intervento. Sono in ogni caso da adottare soluzioni che non comportino la rimozione della Posidonia dalla spiaggia in cui si è depositata e il suo trasporto in discariche autorizzate.

ARTICOLO 12. INDIRIZZI DI TUTELA, SALVAGUARDIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

a) L'importanza ambientale del sistema di spiaggia, in relazione all'elevato grado di naturalità delle componenti morfologiche e vegetazionali, suggerisce misure di tutela e salvaguardia attraverso azioni capaci di limitare i processi di degrado ed erosione dei corpi dunari, della spiaggia e della prateria di posidonia, nonché tramite azioni di sensibilizzazione e vigilanza che orientino verso una fruizione consapevole e rispettosa delle risorse ambientali presenti.

b) Sono da promuovere gli interventi di recupero ambientale a rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado dalla fruizione balneare.

c) Sono da promuovere gli interventi di riqualificazione delle opere e degli impianti di difficile rimozione o di facile rimozione esistenti che sono localizzati in ambiti sensibili dal punto di vista ambientale, privilegiando la sostituzione delle strutture con manufatti removibili e comunque favorendo la mitigazione delle interferenze negative con il sistema naturalistico - ambientale anche attraverso lo loro delocalizzazione.

d) Nella installazione di strutture e manufatti per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione è da preferire e da incentivare l'utilizzo di materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente e il paesaggio, come materiali locali o il legno proveniente da foreste con certificazione ecologica, l'utilizzo delle energie rinnovabili, di tecniche di risparmio idrico ed energetico in genere, favorendo anche la gestione delle attività in qualità ambientale (es. certificazione ECOLABEL).

ARTICOLO 13. SPIAGGE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE CON ANIMALI

- a) Il PUL individua i tratti di litorale e le aree attrezzate in cui è ammesso l'accesso alla spiaggia e la balneazione di animali da affezione.
- b) L'area deve essere delimitata, adeguatamente segnalata e attrezzata con appositi contenitori per i rifiuti.
- c) Il proprietario o conduttore è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Il proprietario o conduttore dell'animale deve essere munito di apposita paletta/raccogliatore prima dell'accesso in spiaggia.
- d) L'uso di tali aree può essere disciplinato da apposito regolamento comunale contenente le norme e le prescrizioni comportamentali da adottare per l'accesso alla spiaggia.

ARTICOLO 14. CONCESSIONI DEMANIALI PER SERVIZI EROGATI DA STRUTTURE RICETTIVE PROSSIME AI LITORALI

- a) Il PUL individua concessioni demaniali marittime per garantire alle strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici e campeggi), collocate entro i 1000 metri dalla linea di battigia, ambiti sufficienti a fornire all'utenza ricettiva gli essenziali servizi di spiaggia finalizzati alla balneazione.
- b) L'amministrazione comunale potrà rilasciare concessioni finalizzate alla creazione di ombreggi entro la misura stabilita secondo i seguenti parametri: campeggi 1 metro quadro punto ombra per ogni ospite, per un massimo di 40 metri di estensione lineare di fronte spiaggia; tre stelle 3,5 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività ricettiva; quattro stelle 5 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività ricettiva; cinque stelle 6 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività.
- c) Qualora le aree programmate a tale scopo nel PUL non siano sufficienti a garantire le richieste delle strutture ricettive dovrà essere preferita la struttura frontista e/o più prossima all'ambito demaniale richiesto.
- d) Le superfici programmate per concessioni demaniali per servizi erogati da strutture ricettive prossime ai litorali potranno essere frazionate secondo i criteri sopraindicati ovvero gestite in forma consortile dai richiedenti.
- e) Per le eventuali superfici residue destinate ad ulteriori strutture e servizi (ad esempio per la ristorazione e alla somministrazione di bevande e alimenti), è consentito il rilascio di concessioni autonome, secondo le procedure ordinarie.

ARTICOLO 15. PERIODO DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Le concessioni per attività turistico - ricreative e servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 5 sono dal punto di vista della durata di funzionamento, suddivise in due categorie:

- a) Stagionali: sono stagionali le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione localizzate in ambito demaniale marittimo e nella superficie fruibile attrezzabile, per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è massimo di mesi sei con decorrenza dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere rimosse in tutte le loro parti entro il 31 ottobre di ogni anno, e le aree libere reintegrate conformemente ai loro

caratteri paesaggistici e ambientali.

b) Annuali: sono annuali le attività e i servizi per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è superiore ai mesi sei, indipendentemente dalla durata della stagione balneare. Possono essere concessioni annuali esclusivamente le attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione esterne al demanio marittimo o alla superficie fruibile attrezzabile.

In ogni caso le attività e i servizi con le annesse strutture e manufatti, al termine del periodo di validità delle autorizzazioni dovranno essere rimossi in tutte le loro parti e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.

ARTICOLO 16. EMISSIONI SONORE

Si rimanda alla normativa di settore vigente sulle limitazioni delle emissioni sonore.

ARTICOLO 17. APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO, IDRICO E SMALTIMENTO DEI REFLUI

a) L'approvvigionamento energetico, idrico e lo smaltimento dei reflui delle concessioni demaniali deve essere realizzato preferibilmente attraverso il collegamento alle reti pubbliche, qualora possibile, mediante il posizionamento di apposite canalizzazioni collocate sotto il piano di calpestio delle passerelle e delle pedane lignee.

b) In assenza di reti idriche e fognarie pubbliche in prossimità della concessione demaniale, si potranno prevedere cisterne idriche e vasche di accumulo dei reflui interrati.

c) Nel caso in cui non sia possibile l'approvvigionamento energetico mediante l'allaccio alle reti pubbliche esistenti, si potranno adottare soluzioni tecniche alternative con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, previa verifica della compatibilità ambientale e paesaggistica, o con l'installazione di gruppi elettrogeni.

ARTICOLO 18. RACCOLTA DEI RIFIUTI

Si rimanda alla normativa di settore vigente sulla raccolta dei rifiuti.

ARTICOLO 19. OPERE PUBBLICHE

Si rimanda alla normativa di settore vigente sulla realizzazione delle opere pubbliche o di preminente interesse pubblico.

ARTICOLO 20. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI

In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

Il titolo concessorio così rilasciato deve avere una durata tale da consentire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti e non deve poter essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente.

Gli ammortamenti, di norma, si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all'occupazione di aree demaniali marittime scoperte e dodicennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione.

Qualora alla scadenza delle concessioni di cui al precedente articolo, il concessionario precedente non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all'ultimo comma dell'articolo che precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d'asta.

ARTICOLO 21. SUB INGRESSO

Ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della titolarità della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

Il soggetto autorizzato a subentrare nella titolarità della concessione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione stessa.

Non possono essere accolte istanze di subingresso nei primi due anni decorrenti dal rilascio o dal rinnovo della concessione.

ARTICOLO 22. SOVRACANONE E SANZIONI

A decorrere dal 1° gennaio 2011 il sovra canone regionale è riscosso ed acquisito in entrata al bilancio delle amministrazioni comunali in riferimento alle concessioni demaniali di propria competenza.

Sono riscosse ed acquisite al bilancio delle amministrazioni comunali le entrate derivanti dalle attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 54 del codice della navigazione. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria.

ARTICOLO 23. NORME TRANSITORIE

a) L'entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali non apporta modifiche alla durata delle concessioni vigenti, per la quale si rimanda alla normativa nazionale e regionale.

b) Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle **opere ed impianti di difficile rimozione esistenti**, escludendo modifiche volumetriche e/o incrementi della superficie utile. Rientrano in tale categoria gli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanzialmente, ad esempio, in costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; costruzioni in muratura ordinaria

con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

c) Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle concessioni in corso di vigenza incompatibili con le previsioni del PUL, escludendo modifiche volumetriche e/o incrementi della superficie utile. In caso di demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti o di risoluzione della concessione per scadenza o per recesso volontario, la progettazione e la realizzazione delle nuove strutture per le attività turistico ricreative e per i servizi connessi dovrà attenersi alle prescrizioni e alle caratteristiche tipologiche definite nel PUL.

c) I servizi di supporto alla balneazione (spogliatoi, docce, servizi igienici, etc) da localizzare sull'arenile dovranno comunque conformarsi alle tipologie definite dal PUL.

TITOLO 4. NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

ARTICOLO 24. OGGETTO DELLE NORME TECNICHE

Le norme tecniche hanno per oggetto le tecniche esecutive delle strutture e dei manufatti amovibili e di facile rimozione da installarsi all'interno dell'ambito di competenza del Piano sia su aree private che proprietà pubbliche.

ARTICOLO 25. OBIETTIVI E CONTENUTI

Le norme tecniche hanno per obiettivo la regolamentazione delle modalità tecnico-costruttive delle opere e impianti di facile rimozione, nell'ambito dell'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione.

ARTICOLO 26. REGOLE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E MANUFATTI

Per le strutture ed i manufatti realizzabili per l'esercizio delle attività turistico ricreative e i servizi di supporto alla balneazione si applicano le definizioni stabilite nelle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/05 del 21 febbraio 2017.

La progettazione delle strutture e manufatti deve attenersi alle seguenti disposizioni e alle tipologie riportate nelle Tavole 7 e 8 del PUL e nelle schede allegate.

Nelle aree programmabili per Concessione Demaniale Marittima deve essere prevista esclusivamente la realizzazione di strutture di facile rimozione aventi caratteristiche tipologiche uniformi e di **altezza non superiore ai 4 metri**.

Per opere ed impianti di facile rimozione si intendono quelli le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di compagno costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale.

I moduli servizi prefabbricati (chiosco bar, punto ristoro, spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi, guardiania, etc) dovranno essere posizionati su un'unica piattaforma costituita da un tavolato in legno, ancorato al terreno con pali in legno amovibili. Tale piattaforma dovrà essere rialzata dal terreno per circa 15-20 cm o per un'altezza tale da garantire la realizzazione di una superficie orizzontale in caso di presenza di dislivelli dell'arenile. Potrà essere autorizzata la posa di un ulteriore pedana in tavolato di legno rialzato nell'area ombreggio o ludica, per un'ulteriore superficie massima di 30 mq.

L'accesso ai portatori di handicap dovrà essere garantito per ciascun servizio anche con l'utilizzo di un'apposita rampa di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (in linea generale rampe di pendenza inferiore all'8%). Le tavole di legno della pedana saranno trattate per renderle ignifughe, levigate e prive di schegge e consentirne l'uso in sicurezza.

I moduli spogliatoio saranno raggruppati in blocchi unitari, insieme ad altri servizi, e inseriti all'interno di una pergola costituita da una struttura in legno rivestita su un lato maggiore e sulla copertura con listoni orizzontali in legno alternati.

I moduli servizi prefabbricati saranno raggruppati in blocchi unitari (dettagli tav. 7) e inseriti all'interno di una pergola costituita da una struttura in legno rivestita su un lato maggiore e sulla copertura con listoni in legno disposti orizzontalmente a sequenza alternata (dettagli tav.8).

I **materiali** utilizzabili per la realizzazione dei manufatti devono essere scelti preferibilmente tra quelli **naturali**, privilegiando l'uso del legno (soprattutto per le pedane e le superfici in elevazione).

È **escluso** l'uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, in laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera. È escluso inoltre l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.

I **tratti di arenile** dati in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere di norma, **delimitati** in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda.

Tutti gli **impianti** e **servizi** dovranno essere concepiti e realizzati con opere e strutture rese **accessibili e visitabili** anche a **portatori di handicap**, ai sensi del quadro normativo vigente.

Per quanto riguarda la descrizione delle singole tipologie si rimanda alle relative schede allegate quali parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ARTICOLO 27. TOLLERANZE

Le dimensioni delle tipologie sono da intendersi come valori massimi. La distribuzione interna degli spazi dei chioschi bar/ristorazione, la disposizione delle aperture sui prospetti e la dimensione delle stesse sono da considerare puramente indicative.

Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti nelle schede allegate, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura (rispetto al rapporto larghezza/altezza) e in relazione all'area assentibile in concessione. Sono ammesse modifiche delle partizioni interne ai chioschi.

La sistemazione dell'area attrezzata per i servizi di spiaggia (ombrelloni, torretta salvataggio, sosta natanti, posizionamento pedane, ombrelloni per disabili) è indicativa (nell'ordine di qualche metro di tolleranza). E' ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi e nel numero degli

ombrelloni nel rispetto del fronte mare, della superficie massima assentibile per ogni singola concessione e delle distanze tra gli ombrelloni previste, come disciplinato dall'ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Allegato 1. Schede tipologiche delle strutture e dei manufatti per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione

Si definiscono le seguenti schede tipologiche riferite a strutture e manufatti da utilizzare per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione:

SCHEDA A) Strutture per l'ombreggio;

SCHEDA B) Sedie sdraio e lettini;

SCHEDA C) Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti;

SCHEDA D) Box per la guardiania;

SCHEDA E) Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;

SCHEDA F) Servizio igienico e docce;

SCHEDA G) Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;

SCHEDA H) Locale infermeria con servizio di pronto soccorso;

SCHEDA I) Chiosco bar;

SCHEDA J) Punto di ristoro;

SCHEDA K) Gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;

SCHEDA L) Corsie di Lancio;

SCHEDA M) Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;

SCHEDA N) Aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;

SCHEDA O) Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona;

SCHEDA P) Aree sosta veicolare;

SCHEDA Q) Servizi igienici pubblici;

SCHEDA R) Info-point;

SCHEDA S) Noleggio biciclette;

SCHEDA T) Segnaletica e cartellonistica: aspetti tecnici;

SCHEDA U) Recinzioni.

SCHEDA A) SISTEMI DI OMBREGGIO: ASPETTI TECNICI

Sugli arenili in concessione è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso.

I materiali utilizzabili sono: il legno naturale, con trattamento impregnante, idrorepellente, antibatterico, antitarlo e antimuffa; il legno con verniciatura ad acqua con colorazioni di tonalità neutra in sintonia con il paesaggio; il metallo verniciato con colorazioni di tonalità neutra. Le tele da utilizzare saranno in tessuti naturali, con colorazioni di tonalità neutra che consentano di minimizzare l'impatto visivo.

Sono ammessi, a seconda del tipo di attività, i seguenti sistemi di ombreggio:

1. Per i parcheggi:
 - pergole in legno coperte con listelli lignei o incannucciato o teli colorati con toni neutri;
 - strutture con telai metallici e teli colorati con toni neutri;
2. Per i depositi:
 - struttura con telai metallici e teli colorati con toni neutri;
 - strutture in legno;
3. Per gli spazi esterni ai punti di ristoro:
 - ombrelloni con struttura in legno e tela;
 - pergole in legno coperte con listelli lignei o teli colorati con toni neutri;
4. Per gli spazi esterni degli stabilimenti balneari:
 - ombrelloni con struttura in legno e tela;
 - pergole in legno coperte con listelli lignei o incannucciato o teli colorati con toni neutri;
 - strutture con telai metallici e teli colorati con toni neutri;
 - tensostrutture;
5. Copertura di aree per manifestazioni di tipo sportivo – culturale - ludico:
 - tensostrutture.

SCHEDA B) SEDIE, SDRAIO, LETTINI E OMBRELLONI

Sugli arenili in concessione è consentita il posizionamento di attrezzature da spiaggia (sdraio, lettini e ombrelloni), in numero tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila.

La distanza delle attrezzature dalla battigia non potrà essere inferiore a m. 6,00.

Gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo e dovrà essere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore; la parte terminale delle stecche dovrà essere provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli articoli 351 e 373 del D.P.R. n° 547 del 27 aprile 1955.

Sedie, sdraio, lettini e ombrelloni potranno avere struttura in legno naturale (o colorato con colori pastello) o in alluminio. Tutti gli ombrelloni della concessione dovranno avere lo stesso colore.

Per tutte le attrezzature da spiaggia è preferibile l'uso della tinta unita e di colori in sintonia con il paesaggio (sabbia, verde, turchese).

SCHEDA C) SPOGLIATOIO E BOX PER LA CUSTODIA DEGLI INDUMENTI

Il modulo spogliatoio - box per la custodia degli indumenti può essere utilizzato singolarmente o in batteria. La struttura prefabbricata ha dimensioni standard (moduli base: 170x130 cm, modulo per i diversamente abili dimensioni minime: 170x180 cm) e sarà realizzata in legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm.) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. Per il legno sono ammesse finiture naturali, con trattamento impregnante, idrorepellente, antibatterico, antitarlo e antimuffa o verniciatura ad acqua con colori pastello. Le pareti perimetrali saranno costituite da pannelli ciechi e da un pannello-porta d'ingresso di differente cromia e/o del tipo a persiana. La geometria della copertura sarà piana o con pendenza tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche.

SCHEDA D) BOX PER LA GUARDIANIA

La tipologia è costituita da un box modulare di cm 170x130 e potrà essere preceduto da uno spazio esterno coperto. La struttura sarà realizzata in legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. Per il legno sono ammesse finiture naturali, con trattamento impregnante, idrorepellente, antibatterico, antitarlo e antimuffa o verniciatura ad acqua con colori di tonalità neutra. Le pareti perimetrali saranno costituite da pannelli ciechi e da un pannello-porta d'ingresso di differente cromia e/o del tipo a persiana. La geometria della copertura sarà piana o con pendenza tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche.

SCHEDA E) PERCORSI, PASSARELLE, PEDANE E PIATTAFORME

Sui litorali sono ammessi esclusivamente sistemi di percorsi e passerelle costituiti da elementi modulari in legno completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge in modo da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza.

Fuori dai litorali, per il collegamento alla strada o ai percorsi interni, qualora la realizzazione di tale collegamento sia posta a carico del concessionario, è consentito l'utilizzo di elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo, pietra ecc., purché semplicemente appoggiati in modo da garantire una facile rimozione degli stessi.

Nel caso in cui condizioni morfologiche particolari (es. presenza di rocce, spiagge di ciottoli, terreni umidi eco.) lo rendano necessario, è consentito ricorrere a sistemi alternativi che dovranno comunque essere caratterizzati dalla completa amovibilità e assenza di giunzioni effettuate con getti in loco.

I percorsi, che permettono di interconnettere i servizi e le aree attrezzate con la strada di accesso all'arenile, devono garantire l'accessibilità alle persone con ridotte capacità motorie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Passerelle lignee

Per l'accesso alla spiaggia si prevede la realizzazione di percorsi pedonali, su passerella in legno modulari che consentano l'accesso e la fruizione dello stabilimento anche da parte degli utenti con ridotte capacità motorie. Le passerelle dovranno essere di norma sopraelevate. Per consentire l'accesso

al mare degli utenti con ridotte capacità motorie potranno essere posizionate a livello del suolo solo in prossimità della battigia ed in assenza di dune e vegetazione .

La sopraelevazione dovrà essere sufficiente a far passare la luce per evitare che le stesse siano facilmente sommerse e per consentire lo sviluppo della vegetazione.

Le passerelle saranno realizzate con struttura portante e portata in legno certificato, composta con pannelli modulari in legno, smontabili e assemblabili in loco.

Il sistema strutturale è composto da una orditura (traverso – correnti – mensole) in legno e tavolato carrabile in legno, ancorato al terreno con pali in legno amovibili. La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabile e antiscivolo. Esclusivamente in corrispondenza dei tratti di percorso che risulteranno elevati dal piano di campagna per oltre 40 cm, si potranno prevedere, per ragioni di sicurezza, parapetti in legno progettati per ottenere la massima "leggerezza visiva" e strutturati secondo un sistema costruttivo coerente con la passerella.

In relazione alle caratteristiche dei siti gli stabilimenti dovranno essere dotati di scivoli a mare, atti a garantire la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie, costituiti da impalcati su struttura in legno semplicemente poggiati al suolo.

Pedane percorsi

I percorsi e le pedane destinate alla posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio e affini saranno in tavolato di legno rialzato (di circa 15 - 20 cm) ancorato al terreno con pali in legno amovibili. Deve essere garantita l'accessibilità agli utenti diversamente abili secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge in modo da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza.

Piattaforme balneari sono costituite da sistemi di percorsi e pedane che, opportunamente predisposte e collegate ai percorsi a terra, consentono di rendere fruibile alla balneazione un tratto di litorale caratterizzato dalla presenza di rocce o ciottoli di grosse dimensioni. Sono costituite da impalcati in legno su struttura in legno o metallo collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi di tipo meccanico che non arrechino danno permanente agli elementi del suolo a cui sono ancorati. La predisposizione dei sistemi di ancoraggio della struttura dovrà essere dettagliatamente illustrata nel progetto redatto a cura del concessionario. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge in modo da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza.

Predisposizione impianti

Sotto il piano di calpestio della passerella potranno essere predisposti gli impianti (cavidotto per l'energia elettrica, rete per l'approvvigionamento di acqua potabile e rete di smaltimento acque nere) a servizio della concessione demaniale.

SCHEDA F) SERVIZIO IGIENICO E DOCCE

SERVIZI IGIENICI: La localizzazione dei servizi è funzionale alla dotazione infrastrutturale dell'area di spiaggia, relativamente alla fruizione estiva balneare del sito. La tipologia modulare ha dimensioni standard, come indicate nella tav.8, tali da consentire l'adattabilità alle persone disabili.

Ciascun modulo potrà essere utilizzato singolarmente o in batteria. La struttura potrà essere realizzata con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita in legno. L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. All'interno della struttura in legno dovrà essere alloggiata la cabina WC dotata di sistema chimico o di allaccio fognario o pozzo a tenuta stagna e svuotamento o di depuratore.

La struttura prefabbricata dovrà essere realizzata in legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. Per il legno sono ammesse finiture naturali, con trattamento impregnante, idrorepellente, antibatterico, antitarlo e antimuffa o verniciatura ad acqua con colori di tonalità neutra.

Le pareti perimetrali saranno realizzate con pannelli ciechi e da un pannello-porta d'ingresso di differente cromia e/o del tipo a persiana.

La geometria della copertura sarà piana o con pendenza tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche.

DOCCE: La localizzazione dei servizi è funzionale alla dotazione infrastrutturale delle area di spiaggia, relativamente alla fruizione estiva balneare del sito. La tipologia è di tipo modulare tale da consentire l'adattabilità alle persone disabili. Ciascun modulo potrà essere utilizzato singolarmente o in batteria. La struttura potrà essere realizzata con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata esternamente rivestita in legno. Il corpo docce sarà costituito da un sistema pedana e pannelli doccia interamente rivestiti con listelli in legno certificato. Le pedane saranno in legno marino con lavorazione a carabottino e listoni trattate antiscivolo. E' prevista inoltre la fornitura e posa di un serbatoio di circa 3000 litri, sufficiente ad alimentare le docce per circa 1-2 giorni. La localizzazione del serbatoio dovrà garantire oltre alla funzionalità della struttura, anche in relazione alle esigenze di approvvigionamento idrico, la minimizzazione dell'impatto visivo della stessa. Le acque bianche di scolo saranno indirizzate alla rete di scarico dedicata allo smaltimento.

Le docce destinate ai disabili dovranno essere dotate di adeguati maniglioni e sedile in materiale lavabile ribaltabile.

SCHEDA G) TORRETTA D'AVVISTAMENTO E SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE

La torretta d'avvistamento e salvamento ha un impianto quadrato di dimensioni indicative alla base di m 1,20 x 1,20 e un'altezza massima di 4 metri. La struttura e gli elementi accessori (scaletta e sedili) dovranno essere realizzati con pannelli in legno smontabili e assemblabili in loco.

La struttura sarà ancorata al terreno con pali infissi nella sabbia.

La pedana sarà protetta su tre lati con parapetto in legno. La struttura sarà in legno certificato e trattato idrorepellente in colore naturale o verniciato con colori pastello .

La copertura a due falde sarà realizzata in compensato ad incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata.

SCHEDA H) LOCALE INFERMERIA CON SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

La struttura prefabbricata ha dimensioni standard con superficie coperta di metri 5,00 x 5,00. La struttura sarà realizzata in legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 15x15 cm.) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. Le pareti perimetrali saranno realizzate con pannelli pre-assemblati ciechi, con porta d'ingresso o con finestra alta. Le finestre saranno preferibilmente con apertura scorrevole o a vasistas e collocate ad un'altezza non inferiore a m 1,50 dal pavimento. L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. Tutti gli infissi esterni, saranno finiti con le stesse modalità della struttura.

La struttura dovrà poggiare su un tavolato in legno rialzato (di circa 15- 20 cm) e ancorato al terreno con pali in legno amovibili, privo di schegge per consentirne l'uso in sicurezza. L'accesso dovrà essere garantito da una rampa di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (rampe con pendenza inferiore all'8%), per i portatori di handicap.

La geometria della copertura sarà piana o con pendenza tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. La struttura sarà rivestita sul prospetto posteriore e sulla copertura con listoni in legno disposti orizzontalmente a sequenza alternata (dettagli tav.8).

SCHEDA I) CHIOSCHI BAR

La struttura prefabbricata ha dimensioni standard di metri 5,00 x 8,00, per metà chiusa con pareti perimetrali e destinata alle funzioni di esercizio commerciale con bagni per il personale e deposito. La struttura sarà realizzata in legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 15x15 cm.) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. Potranno essere utilizzati scatolari in metallo per la realizzazione della struttura della veranda.

Le pareti perimetrali saranno realizzate con pannelli pre-assemblati ciechi o con aperture di dimensione variabile (porta d'ingresso, finestra alta o porte finestre). Gli infissi saranno preferibilmente con apertura scorrevole o a vasistas e saranno finiti con le stesse modalità della struttura.

L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.

La struttura dovrà poggiare su un'unica piattaforma costituita da un tavolato in legno rialzato, come previsto all'articolo 26 del presente regolamento.

La geometria della copertura sarà piana o con pendenza tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. La copertura piana potrà essere utilizzata per il posizionamento degli impianti tecnologici nella parte destinata alle funzioni di esercizio commerciale (m 5,00 x 4,00).

La struttura sarà rivestita sul prospetto posteriore e sulla copertura con listoni orizzontali in legno alternati (dettagli tav.8), che assumeranno la funzione di ombreggio per la parte a veranda, con eventuale aggiunta di teli di colore neutro. Essi contribuiranno inoltre a minimizzare l'impatto visivo degli eventuali impianti tecnologici collocati sulla copertura.

In generale la struttura sarà realizzata in legno naturale o mordenzato di colori chiari o legno verniciato colori di tonalità neutra. Anche i teli ombreggianti saranno di colorazioni con toni neutri.

SCHEDA J) PUNTO DI RISTORO/VENDITA

La struttura prefabbricata ha dimensioni standard di metri 10.00 x 8.00, per metà chiusa con pareti perimetrali e destinata alle funzioni di esercizio commerciale con bagni per il personale e deposito. La struttura sarà realizzata in legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 15x15 cm.) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. Potranno essere utilizzati scatolari in metallo per la realizzazione della struttura della veranda.

Le pareti perimetrali saranno realizzate con pannelli pre-assemblati ciechi o con aperture di dimensione variabile (porta d'ingresso, finestra alta o porte finestre). Gli infissi saranno preferibilmente con apertura scorrevole o a vasistas.

L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. Tutti gli infissi esterni, compresi gli sportelli basculanti, saranno finiti con le stesse modalità della struttura.

La struttura dovrà poggiare su un'unica piattaforma costituita da un tavolato in legno rialzato, come previsto all'articolo 26 del presente regolamento.

La geometria della copertura sarà piana o con pendenza tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. La copertura piana potrà essere praticabile per la parte destinata alle funzioni di esercizio commerciale (m 10,00 x 4,00) e utilizzata per il posizionamento degli impianti tecnologici.

La struttura sarà rivestita sul prospetto posteriore e sulla copertura con listoni orizzontali in legno alternati (dettagli tav.8), che assumeranno la funzione di ombreggio per la parte a veranda, con eventuale aggiunta di teli di colore neutro. Essi contribuiranno inoltre a minimizzare l'impatto visivo degli eventuali impianti tecnologici collocati sulla copertura.

In generale la struttura sarà realizzata in legno naturale o mordenzato di colori chiari o legno verniciato colori pastello (sabbia/panna/turchese). I teli ombreggianti saranno di colorazioni neutre.

SCHEDA K) GAVITELLI E CAMPI BOA PER L'ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI DA NOLEGGIARE, DI IMBARCAZIONI DI SERVIZIO, PER LE ATTIVITÀ DI DIVING E DI SCUOLA VELA E/O PER IL SALVATAGGIO

Durante la stagione balneare le attività di sosta di piccoli natanti destinati a noleggio e di scuola diving, vela e salvataggio, ai sensi della D. G. R. n. 10/05 del 21 febbraio 2017, devono avvenire solo nei campi boa appositamente predisposti dai concessionari, previo rilascio delle relative autorizzazioni per l'uso dello specchi d'acqua.

L'ormeggio nelle zone previste può avvenire esclusivamente attraverso metodi di ormeggio non stabili, quali insiemi di "corpi morti" e catenarie con gavitelli e boe .

La zona di ormeggio deve essere delimitata da n°4 boe di colore arancione di diametro non inferiore a 50 cm.

Le boe e i gavitelli interne avranno colore bianco e saranno di dimensione adeguata ai natanti.

I campi boa dovranno essere individuabili mediante idonea cartellonistica, posizionata su gavitelli. I cartelli descrittivi devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici ed indicare l'attività svolta, la superficie concessa, l'intestatario della concessione, il numero di concessione e la data di scadenza.

All'interno dei campi boa è vietato l'uso dell'ancora.

Le strutture emergenti in superficie dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare.

SCHEDA L) CORSIE DI LANCIO

Durante la stagione balneare l'arrivo e la partenza di piccole imbarcazioni da e per la spiaggia deve avvenire solo attraverso appositi corridoi di lancio che i concessionari dovranno predisporre, previo rilascio delle relative autorizzazioni per l'uso dello specchio d'acqua.

Le corsie di lancio delimitano gli specchi d'acqua destinati alla partenza e all'atterraggio di piccoli natanti a motore, acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili, le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (*windsurf*).

I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti caratteristiche, salvo diverse disposizioni della capitaneria di porto di Arbatax:

1. una larghezza compresa tra i 10 (dieci) e i 20 (venti) metri;
2. delimitazione costituita da sagola, munita di gavitelli di colore rosso distanziati ad intervalli non inferiori a metri 25 (venticinque), posta perpendicolarmente alla costa sino all'altezza delle boe delimitanti il limite esterno delle acque riservate alla balneazione;
3. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
4. all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile, riportante l'indicazione "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE".

La cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco).

Salvo casi diversamente disciplinati l'uso del corridoio è lasciato alla pubblica fruizione, fatti salvi gli oneri comunque a carico del titolare dell'autorizzazione alla posa della corsia.

L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione dalla Regione Autonoma della Sardegna.

I soggetti che vogliono consentire l'atterraggio e la partenza dei kitesurf, surf da onda, sci nautico, paracadutismo ascensionale, devono attenersi a quanto specificato nel Regolamento di disciplina del diporto nautico vigente e richiedere la specifica autorizzazione al posizionamento del corridoio di lancio. Le strutture emergenti dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare.

SCHEDA M) PONTILI GALLEGGIANTI COMPLETAMENTE AMOVIBILI FINALIZZATI ALL'ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI DA NOLEGGIARE E ALL'IMBARCO E SBARCO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Esclusivamente ove individuato nello strumento urbanistico è consentito il posizionamento di pontili di ormeggio galleggianti per il diporto nautico.

I pontili galleggianti saranno costituiti da elementi modulari assemblabili, ognuno delle dimensioni di m. 1,60 x 4, conformi alle norme internazionali vigenti e alle disposizioni sulle strutture per il diporto nautico. Verranno ancorati mediante al fondo mediante catene o tiranti elastici.

Sono realizzati con telaio in profilati di acciaio zincato controventato e assemblato mediante saldatura all'arco elettrico dotati di nucleo in polistirolo espanso e guscio in calcestruzzo cementizio.

Il piano di calpestio sarà in doghe spessore 20 mm, con bordi arrotondati e scanalature antisdrucchiolevoli e di uso sicuro anche a piedi nudi, di legno duro naturalmente durevole.

I pontile sarà dotato di canaletta laterale accessibile per la predisposizione del passaggio di tubazioni o cavidotti e sarà munito di bitte di ormeggio in alluminio.

L'accesso al pontile è previsto con passerelle con struttura in acciaio e piano di calpestio in legno uguale a quello del pontile. La struttura dovrà essere tale da consentire l'accesso alle persone con ridotta capacità motoria.

I pontili e le passerelle andranno rimossi al termine della stagione balneare.

SCHEDA N) AREE ATTREZZATE PER L'ALAGGIO DEI PICCOLI NATANTI DA SPIAGGIA, PER LA CONSERVAZIONE ED IL NOLEGGIO DEL MATERIALE NECESSARIO AL DIVING

Nelle aree destinate ad alaggio e varo di piccoli natanti da spiaggia ed alla conservazione e noleggio del materiale necessario al diving potranno essere posizionate opere precarie quali scivoli in struttura lignea e depositi per la conservazione del materiale.

L'accesso alle aree di noleggio degli utenti con ridotte capacità motorie, dovrà essere garantito con percorsi adeguati. Le strutture per la custodia del materiale dovranno avere struttura in legno o essere realizzate con telaio metallico e teli di colore neutro. La copertura potrà essere piana o a padiglione. Le dimensioni massime saranno di m 3,00x3,00.

SCHEDA O) AREE LUDICO-RICREATIVE-SPORTIVE, AREE BENESSERE E SERVIZI ALLA PERSONA

Le aree ludico - ricreative - sportive sono individuate negli schemi di progetto della tavola 7.

Le strutture per tutte le attività ludiche dovranno essere realizzate con sistemi precari e rimossi al termine della stagione.

Nelle aree benessere e servizi alla persona sono ammesse strutture di ombreggio posizionate su pedane lignee sollevate da terra di cm 15/20 ancorate a pali amovibili infissi nel terreno.

Potranno essere posizionati paraventi con struttura in legno e incannucciato o in metallo con teli di colore neutro.

SCHEDA P) AREE SOSTA VEICOLARE

Le aree di sosta veicolare pubblica e privata sono posizionate in zone esterne all'area demaniale e al sistema di spiaggia. Potranno essere delimitate da recinzione in tronchi o recinzioni alla romana.

Sono consentiti i seguenti sistemi di ombreggio:

- pergole in legno coperte con listelli lignei o incannucciato o teli di colore neutro;
- strutture con telai metallici e teli di colore neutro;

L'altezza delle strutture per ombreggio non potrà superare metri 2,50

SCHEDA Q) SERVIZI IGIENICI PUBBLICI

La localizzazione dei servizi è funzionale al garantire un'adeguata dotazione infrastrutturale per la fruizione balneare della spiaggia, potenziando il sistema dei servizi igienici pubblici esistenti.

Nella realizzazione di nuovi servizi dovranno essere utilizzate strutture di tipo modulare e di facile rimozione. Il modulo base sarà costituito da un elemento prefabbricato o monoblocco in materiale leggero (vetroresina o con struttura in acciaio zincato e pareti in lamiera con isolamento in poliuretano) con peso tale

da essere movimentato a mano o con mezzi di sollevamento leggeri (in tal caso sarà provvisto di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico).

I moduli saranno rivestiti esternamente in legno trattato e verniciato. Le porte esterne saranno realizzate in legno a "persiana" trattato allo stesso modo. L'interno dei servizi igienici sarà realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.

I moduli avranno dimensioni tali da poter essere adattati all'uso delle persone diversamente abili con spazio centrale tale da consentire il movimento di una sedia a rotelle (fino ad un massimo di m. 2.00x 2.00) ed avranno un'altezza massima di m 2.70.

I moduli saranno posizionati all'interno di una struttura costituita da uno scheletro in pilastri in legno lamellare poggiata su un tavolato in legno rialzato (di circa 15- 20 cm) ancorato al terreno con pali in legno amovibili e sovrastante copertura a due falde.

L'accesso dovrà essere garantito da una rampa di pendenza adeguata, secondo le normative vigenti in materia (rampe con pendenza inferiore all'8%, per i portatori di handicap. Le tavole di legno della pedana saranno trattate in modo da renderle ignifughe, levigate e prive di schegge in modo da consentirne l'uso in sicurezza.

La geometria della copertura sarà piana o con pendenza tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. La copertura piana potrà essere utilizzata per il posizionamento degli impianti tecnologici.

La struttura sarà rivestita sul prospetto posteriore e sulla copertura con listoni orizzontali in legno alternati (dettagli tav.8), che contribuiranno a minimizzare l'impatto visivo degli eventuali impianti tecnologici collocati sulla copertura.

In generale la struttura sarà realizzata in legno naturale o mordenzato di colori chiari o legno verniciato colori di tonalità neutra.

All'interno della struttura potranno essere alloggiati almeno tre moduli di servizi igienici (uomo, donna e diversamente abili).

I wc saranno allacciati, ove possibile, all'impianto fognario oppure dotati di fosse di accumulo a tenuta stagna o depuratore.

SCHEDA R) INFO-POINT

L'intervento consiste nella realizzazione di box-servizio per informazioni, destinato all'orientamento dei turisti in relazione all'offerta di servizi, alle attività e alle attrazioni del territorio.

La struttura sarà realizzata con pannelli in legno smontabili e assemblabili in loco, secondo i parametri dimensionali indicati nella tav.8.

La struttura prefabbricata dovrà essere realizzata in legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 15x15cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. Le pareti perimetrali saranno realizzate con pannelli pre-assemblati ciechi, con un pannello con porta d'ingresso al servizio e con ulteriori pannelli con ante ad apertura a ribalta, con sistema di chiusura interna, che forniscono il piano di appoggio (bancone).

La struttura è progettata nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte dei disabili. La struttura dovrà poggiare su un tavolato in legno rialzato (di circa 15-20 cm) e ancorato al terreno con pali in legno amovibili.

L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.

In generale la struttura sarà realizzata in legno naturale o mordenzato di colori chiari o legno verniciato con colori di tonalità neutra. I teli ombreggianti saranno di colorazioni di tonalità neutra.

Tutti gli infissi esterni, compresi gli sportelli basculanti, saranno finiti con le stesse modalità della struttura.

La geometria della copertura sarà piana o con pendenza tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. La copertura piana potrà essere utilizzata per il posizionamento degli impianti tecnologici.

La struttura sarà rivestita sul prospetto posteriore e sulla copertura con listoni orizzontali in legno alternati (dettagli tav.8), che contribuiranno a minimizzare l'impatto visivo degli eventuali impianti tecnologici collocati sulla copertura.

SCHEDA S) NOLEGGIO BICICLETTE

Sono previste aree destinate al noleggio biciclette con box di dimensioni standard di m.2,50 x 2,50, definito nel dettaglio nella tavola 8. Sarà realizzato in legno con finiture e caratteristiche compositive in linea con le altre tipologie di chiosco.

SCHEDA T) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA: ASPETTI TECNICI

Le aree in concessione devono essere segnalate attraverso l'apposizione di cartelli che indichino:

- denominazione;
- attività svolta e superficie assentita;
- numero di concessione e scadenza;
- tariffe.

Devono essere apposti:

- un cartello presso l'ingresso principale al pubblico;
- uno per lato ai due estremi dell'area asservita;
- uno presso l'accesso carrabile al parcheggio esclusivo (ove previsto).

SCHEDA U) RECINZIONI

Recinzioni con pali e corda

I tratti di arenile assentiti in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere, di norma, delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda in modo da consentire il libero attraversamento del suolo pubblico. La recinzione sarà, con un sistema palo - corda . I pali saranno realizzati in legno certificato, andranno conficcati nel terreno per una profondità di circa 40 cm. e saranno trattati alla base con impermeabilizzante poliuretano.

Recinzione con tronchi in legno

La recinzione sarà realizzata per la delimitazione di aree pubbliche e private esterne all'area demaniale ed esterne al sistema di spiaggia e dunale; saranno realizzate con tronchi in legno certificato (diametro di cm. 20 e lunghezza 300 cm), e da pali in legno (diametro di cm. 10 e lunghezza 80cm.) per il sostegno della struttura. I pali andranno conficcati nel terreno per una profondità di circa 40 cm .e saranno trattati alla base con impermeabilizzante poliuretano.

Recinzione alla romana

Le recinzioni per la delimitazione di aree pubbliche saranno realizzate con sistema alla *romana* in legno certificato formato da pali e traversi .I pali saranno realizzati in legno certificato, andranno conficcati nel terreno per una profondità di circa 40 cm. e saranno trattati alla base con impermeabilizzante poliuretano